

XXIII.

TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Si rinvia allo scrutinio segreto un progetto di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per lo esercizio finanziario 1896-97 (n. 32) — Si discute il progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento per somma uguale su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97 (n. 50) — Parlano il ministro del Tesoro ed il presidente della Commissione permanente di finanze, senatore Finali — Il presidente dichiara chiusa la discussione e rinvia alla votazione a scrutinio segreto l'articolo unico del progetto — Il senatore Bonasi, presidente dell'Ufficio centrale, riferisce sul coordinamento del progetto di legge: Guarentigie per la magistratura (n. 3-B) — Il Senato approva le proposte di coordinamento — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge nn. 32, 50 e 3-B — Si discute il disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali (n. 7). — Non ha luogo discussione generale — Senza discussione si approvano i primi tre articoli — All'articolo 4 il presidente fa rilevare una trasposizione avvenuta per errore di stampa — Si approvano gli articoli 4 a 6 — Si sopprime l'articolo 7 come propone l'Ufficio centrale — Si approva l'articolo 8 che diventa 7 e un articolo aggiuntivo che diventa 8 — Si rinvia allo scrutinio segreto per la tornata di domani il progetto di legge: Applicazione dal 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (n. 19) — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge n. 3-B, 32 e 50 che risultano tutti approvati.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e del Tesoro.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego si dia lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: « N. 7. — Il dottor Arnaldo Usigli, a nome

del'Associazione dei fabbricatori di carta ed arti affini del Regno, ed a nome dell'Associazione tipografica-libraria italiana, fa istanza al Senato perchè sieno modificati alcuni articoli del disegno di legge sugli infortuni nel lavoro ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese i signori senatori: D'Alì, per motivi di famiglia e Macrì, per motivi di salute.

Non sorgendo obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1897

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiore assegnazione e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97.

Prego di dar lettura del progetto di legge e della relativa tabella.

Il senatore, *segretario*, CHIALA legge:

Articolo unico.

Sono approvate la maggiore assegnazione di L. 70,000 sul capitolo n. 19 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli 14 e 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiore assegnazione sul capitolo n. 19 e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97.

Maggiore assegnazione.

Cap. 19. — Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione L. 70,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 15. — Assegni al personale delle legazioni L. 40,000
 » 16. — Assegni al personale dei consolati » 30,000
 L. 70,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione: e trattandosi di un progetto di legge d'un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per somma uguale su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione

di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per somma uguale su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97.

Prego di dar lettura del progetto di legge e della relativa tabella.

Il senatore, *segretario*, CHIALA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 253,874 88 e le diminuzioni di stanziamento, per somma uguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97.

Maggiori assegnamenti.

Cap. 2. Personale e lavoro straordinario dell'amministrazione centrale e provinciale	L.	60,000	»
» 10. Spesa di mobili, stampe, cancelleria e illuminazione pel servizio dei risparmi		30,000	»
» 11. Ministero - Mantenimento, restauro ed adattamento dei locali		5,000	»
» 13. Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc., degli uffici postali e telegrafici per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del bollettino ufficiale		50,000	»
» 20. Spese d'ufficio nell'amministrazione provinciale		50,000	»
» 22. Indennità per tramutamenti, missioni, visite di ispezione ed altre indennità diverse		30,000	»
» 27. Tasse da pagarsi all'amministrazione delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio e per il trasporto della valigia delle Indie, e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale		3,500	»
» 30. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi		20,000	»
» 40. Assegni di disponibilità		5,374	88
	L.	<u>253,874</u>	<u>88</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Personale di ruolo dell'amministrazione centrale e provinciale	L.	33,174	88
» 3. Ministero - Lavori straordinari del personale addetto al servizio dei risparmi		10,000	»
» 4. Personale degli uffici postali di 2 ^a classe		20,000	»
» 6. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni nelle direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe, fuori ruolo		30,000	»
» 7. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti rurali delle poste		10,000	»
» 8. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero		5,000	»
» 18. Spese di pigione per gli uffici delle poste e dei telegrafi		15,000	»
	L.	<u>123,174</u>	<u>88</u>
<i>Da riportarsi</i>			

	<i>Riparto</i>	L. 123,174 88
Cap. 19.	Indennità per spese inerenti al servizio	40,000 »
» 24.	Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie o tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	18,000 »
» 29.	Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizi per conto dello Stato	34,000 »
» 32.	Spese di esercizio e manutenzione degli uffici, degli apparati delle pile e delle linee telegrafiche. — Acquisto, trasporto di materiale e dazio	37,000 »
» 35.	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi	1,700 »
		<u>L. 253,874 88</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho chiesto la facoltà di parlare per rispondere alla Commissione permanente di finanze del Senato sull'appunto fatto nella relazione.

L'onor. relatore nella sua relazione scrive: « Vi sono delle curiose anomalie e per esempio: Mentre al capitolo 1° *Personale di ruolo dell'amministrazione centrale e provinciale* si crede in quest'anno di potere introdurre una diminuzione di L. 33,174 88, viceversa poi si domanda per il prossimo anno un aumento di L. 95,000 ».

Ora io mi meraviglio che il relatore chiami questa un' anomalia.

In quest'anno vi è effettivamente una economia che si porta in bilancio a fronte di maggiori spese. L'anno venturo invece questa economia non c'è, anzi vi sarà un aumento di spesa.

Il relatore di questo progetto non ha avvertito ciò che è detto nella relazione del bilancio del 1897-98, che si aumenta la spesa dell'anno venturo delle poste e telegrafi, perchè maturano dei quadrienni e dei sessenni a favore del personale delle poste e dei telegrafi, i quali richiedono questi maggiori stanziamenti; quindi nessuna meraviglia e anomalia.

Quest'anno si possono fare economie che nell'anno venturo, per ragioni che stanno sopra la volontà dell'egregio relatore, non si potranno fare e si tradurranno invece in maggiori spese.

Ho voluto notar ciò, perchè conferisce alla serietà dell'esame dei bilanci, e anche difende

l'amministrazione da questo appunto di leggerezza che nel caso presente mi pare non meriti.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Le osservazioni contenute nella relazione della Commissione permanente di finanze non hanno tutta quella portata, che ha eccitato la suscettività dell'onorevole ministro.

La spiegazione che egli ha dato intorno a quel capitolo è soddisfacente, e credo che se fosse presente il relatore non esiterebbe a dichiararlo. V'è però una considerazione generale che riguarda tutto l'insieme di questi aumenti e di queste diminuzioni di stanziamenti. Alcune di queste diminuzioni sono veramente esigue, e nella relazione si dice: se le potete fare quest'anno, perchè non le potrete fare quest'altro anno? E l'onor. ministro del Tesoro forse non avrebbe per tutti i capitoli quelle ragioni da addurre, che egli ha addotto per il capitolo che riguarda il personale di ruolo dell'amministrazione centrale e provinciale, nel quale veramente, per l'integramento di ruoli, o per applicazione di sessenni; da un anno all'altro vi può essere aumento di spese.

Ma poichè egli mi ha dato l'occasione di pigliare la parola, mi consenta di rivolgergli una preghiera, ed è questa. Non solo in questo, ma in molti altri progetti di legge ci vengono proposti dei maggiori stanziamenti, al bilancio

in corso d'esercizio, alcuni dei quali in cifre piccolissime.

Per esempio, in questo che ci sta dinanzi, v'è il capitolo 28 che viene per 3500 lire, il capitolo 11 che viene per 5000 lire, il capitolo 4 per 5374 88. Ora, egli mi è maestro, e mi potrebbe insegnare che bisognerebbe evitare possibilmente di dover fare dei progetti di legge per accrescere di somme così esigue i capitoli del bilancio.

E mezzo ci sarebbe. La legge di contabilità nello stabilire due capitoli del bilancio ha avuto un alto concetto, di provvedere cioè alle variazioni che la pratica esecuzione arreca alle previsioni del bilancio mediante due fondi, il fondo cioè di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, e il fondo di riserva per le spese impreviste.

Quando avevamo un bilancio di meno di un miliardo, avevamo quattro milioni per l'uno e quattro milioni per l'altro capitolo; adesso il bilancio supera di 200 milioni il miliardo e mezzo, e gli assegnamenti per questi due fondi di riserva l'onor. ministro sa a che somma sono ridotti; mi pare l'uno sia a due milioni e mezzo, l'altro a un milione.

Ora è evidente, che con un bilancio grosso come, è il nostro, è impossibile che uno stanziamento così ridotto nei due fondi di riserva non renda necessario all'amministrazione prima ed al Parlamento dopo di provvedere con appositi disegni di legge ad emergenze ed eventualità in previsione delle quali quei due fondi sono istituiti; e questi due fondi non passano bastarvi se non sono portati in bilancio per una somma adeguata.

L'onorevole ministro vede bene, che queste mie osservazioni non riguardano lui, ma un sistema che si è introdotto per dare al bilancio, quando si presenta, una apparenza in qualche modo più soddisfacente, checchè poi sia per risultare in ultimo per le esigenze dei pubblici servizi.

Credo che la restituzione di somme adeguate ai due fondi di riserva sia conveniente all'amministrazione, e possa conferire alla dignità dell'opera legislativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro del Tesoro.

LUZZATI, ministro del Tesoro. Non è mio intendimento di fare questioni grosse per cose

piccole; e qui siamo d'accordo col presidente della Commissione di finanze che si tratta di piccola cosa.

Ho trovato questo appunto; mi parve che l'amministrazione non lo meritasse.

Il presidente della Commissione di finanze nella sua equità è d'accordo con me, ma egli ha allargato il discorso portandolo a più alte considerazioni.

Non dissento da lui sulla necessità di aumentare i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, e per le spese impreviste, ma bisogna farlo con molta prudenza, perchè il ministro del Tesoro, il quale ha continui appelli dai suoi colleghi per tirar sul fondo delle spese impreviste, è ben lieto che questo fondo sia ridotto a margini così scarsi. Egli si difende con la scarsità stessa del fondo da domande che sarebbero inesauribili se il fondo stesso fosse più largo di quello che è.

Io del resto considero come un grande progresso delle nostre istituzioni di contabilità questi progetti di legge che prima della chiusura dei consuntivi vengono avanti alla Camera.

Supponiamo che si abolissero: che cosa avverrebbe?

Queste compensazioni di spese le troveremmo nei consuntivi, dove ci sarebbero delle sfilate di disegni di legge.

Io credo che conferisca meglio al sindacato parlamentare che i conti consuntivi rechino il minor numero di eccedenze di spese e che, prima che si chiudano i conti, le amministrazioni si mettano in regola, perchè loro primo obbligo è quello di non spendere che ciò che è stanziato in bilancio, e quando anche per necessità o per negligenza dovessero eccedere negli stanziamenti, compensino le eccedenze con equivalenti economie.

Considerati così questi progetti di legge che appaiono fastidiosi, e alcune volte nella loro minuzia degni di osservazioni gravi come quelle che ha fatto il senatore Finali, si assolvono per lo scopo che hanno della regolarità dei consuntivi.

Pel resto mi dichiaro perfettamente d'accordo con l'onor. Finali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato poi a scrutinio segreto.

Coordinamento del progetto di legge:
« **Guarentigie per la magistratura** » (N. 3-B).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, prego il presidente dell'Ufficio centrale, che riferì sul progetto di legge « Guarentigie per la magistratura », di voler dichiarare quali modificazioni l'Ufficio centrale proponga in via di coordinamento.

Senatore BONASI F., *presidente dell'Ufficio centrale*. All'articolo 3, l'Ufficio centrale proporrebbe che le disposizioni scritte sotto la lettera B fossero trasportate sotto la lettera A, e quelle poste sotto la lettera A, sotto la lettera B.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la trasposizione dei paragrafi A e B, nell'articolo 3, come fu indicata dal presidente dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore BONASI F., *presidente dell'Ufficio centrale*. All'art. 9, nell'ultimo capoverso dove dice: « I pretori i quali abbiano tre anni di esercizio delle loro funzioni, non possono essere privati dal grado secondo i casi e secondo le norme prescritte dalla legge ». Il senatore Saredo proporrebbe che dopo le parole « secondo i casi », si aggiungesse la parola: « preveduti ».

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa aggiunta?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore BONASI F., *presidente dell'Ufficio centrale*. All'articolo 13 verrebbe proposta una diversa redazione secondo il testo che si è fatto pervenire alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che sia redatto così l'articolo 13: « Potrà essere spesa in un tempo determinato la promozione del magistrato che per circostanze e cause so-

pravvenute alla sua classificazione nell'elenco; non risulti meritevole, e udito l'interessato e previo parere del Consiglio competente ».

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa nuova redazione dell'articolo 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore BONASI F., *presidente dell'Ufficio centrale*. Finalmente nell'art. 14, a proposta del senatore Saredo, vi sarebbe questa leggera modificazione: « in tutti i casi nei quali il Consiglio locale o il Consiglio superiore o la Commissione di cui nell'art. 9 sono chiamati » ecc.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che si debba dire: « il Consiglio locale, o il Consiglio superiore, o la Commissione », sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Rimane inteso che il titolo del progetto sarà: « Guarentigie per la magistratura ».

Secondo il regolamento, ora si dà lettura del progetto di legge coordinato.

Il senatore, *segretario*, CHIALLA legge:

Art. 1.

Per dare parere intorno ai provvedimenti riguardanti il personale della magistratura, pei quali la legge non disponga altrimenti, sono istituiti:

a) un Consiglio locale presso ciascuna Corte d'appello;

b) un Consiglio superiore presso la Corte suprema di cassazione.

Art. 2.

Il Consiglio locale, istituito presso ciascuna Corte d'appello, è composto:

a) del primo presidente, o di chi, in caso di assenza o di impedimento, ne fa le veci, che lo convoca e lo presiede;

b) del procuratore generale o di chi, in caso di assenza o di impedimento, ne fa le veci;

c) del presidente di sezione o del consigliere anziano;

d) del sostituto procuratore generale anziano;

e) di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, nel gennaio di ciascun anno. In caso di assenza o di impedimento, esso è supplito dal consigliere della Corte meno anziano.

Il consigliere meno anziano esercita le funzioni di segretario.

Art. 3.

Il Consiglio locale:

1° dà parere a norma di legge:

a) sul contegno e sul profitto degli uditori giudiziari del distretto che intendono di presentarsi all' esame di abilitazione per la nomina di aggiunto giudiziario;

b) sul grado di merito per la promovibilità dei pretori, dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, addetti alle preture ed ai tribunali del distretto;

c) intorno al tramutamento dei giudici, addetti ai tribunali del distretto;

d) intorno al trasferimento dei giudici inamovibili dei tribunali che ne facciano dimanda, o vi consentano, nella carriera del pubblico ministero, e se il ministro lo richieda, sul trasferimento dei sostituti procuratori del Re, addetti ai tribunali del distretto, nella carriera della magistratura giudicante.

2° dà al Consiglio superiore le informazioni ed i pareri che esso richiede per le deliberazioni di sua competenza, intorno ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero del distretto;

3° dà parere, quando gli è chiesto dal ministro della giustizia, intorno al tramutamento dei pretori e dei sostituti procuratori del Re del distretto, ed intorno a qualsiasi provvedimento amministrativo che riguardi il personale della magistratura, che non sia deferito dalla legge ad altra competenza;

4° designa, nei modi fissati nel regolamento, al ministro della giustizia, i giudici, i funzionari del P. M. del grado corrispondente ed i pretori del proprio distretto, che reputa meritevoli di distinzioni onorifiche.

Art. 4.

Il Consiglio superiore presso la Corte suprema di cassazione è composto:

a) del primo presidente, o di chi, in caso di assenza o di impedimento, ne fa le veci, che lo convoca e lo presiede;

b) del procuratore generale, o di chi, in caso di assenza o di impedimento, ne fa le veci;

c) di uno fra i presidenti di sezione per turno annuale, cominciando dal più anziano;

d) dall' avvocato generale;

e) di due consiglieri e di un sostituto procuratore generale, eletti dalla Corte in assemblea generale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, nel gennaio di ciascun anno. In caso di assenza o di impedimento essi sono rispettivamente suppliti dai consiglieri della Corte e dal sostituto procuratore generale meno anziani.

Un consigliere di Corte di appello nominato dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore adempie le funzioni di segretario.

Il direttore capo della divisione per gli affari del personale nel Ministero di grazia e giustizia, o chi è destinato a farne le veci, rimette gli atti riguardanti ciascun magistrato sopra cui il Consiglio deve provvedere, con una particolareggiata relazione e interviene alle sedute per dare schiarimenti ogni volta che è chiamato dal Consiglio.

Art. 5.

Il Consiglio superiore:

1° dà parere, a norma di legge:

a) sull' ammissione nella magistratura, quando è consentito dalla legge, degli avvocati esercenti, dei professori di materie giuridiche, dei funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia, e di quelli delle avvocature erariali;

b) sul grado di merito per la promovibilità dei presidenti di sezione e dei presidenti di tribunali, dei vice-procuratori del Re, dei procuratori del Re, dei consiglieri e dei sostituti procuratori generali di Corti d'appello;

c) intorno al tramutamento dei presidenti di sezione, dei presidenti di tribunale e dei consiglieri di Corte di appello;

d) intorno al trasferimento dei presidenti di sezione, dei presidenti di tribunale e dei consiglieri di Corte d'appello che ne facciano

domanda o vi consentano, nella carriera del pubblico ministero; e se il ministro lo richieda, sul trasferimento dei funzionari del pubblico ministero, nei gradi equiparati, nella carriera della magistratura giudicante.

2° dà parere in via di riesame, quando ne sia richiesto dal Ministero della giustizia o dagli interessati, sulle deliberazioni dei Consigli locali circa il grado di merito per la promovibilità dei pretori, dei giudici e dei sostituti procuratori del Re; e quando ne sia richiesto dal Ministero della giustizia, circa il tramutamento dei giudici o il trasferimento dei magistrati dalla carriera giudicante a quella del pubblico ministero e viceversa.

3° dà parere, quando gli è chiesto dal ministro della giustizia, intorno a qualsiasi provvedimento amministrativo che riguardi il personale della magistratura e che non sia deferito dalla legge ad altra competenza;

4° designa, nei modi fissati dal regolamento, al ministro della giustizia i presidenti di sezione ed i presidenti dei tribunali, i viceprocuratori del Re, i procuratori del Re, i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte d'appello, i consiglieri di Corte di cassazione e gli altri magistrati di grado equiparato, che reputa meritevoli di distinzioni onorifiche.

Art. 6.

Nel caso che il presidente di sezione, l'avvocato generale, il consigliere anziano o il sostituto procuratore generale anziano siano assenti od impediti, o siano chiamati a far le veci del primo presidente o del procuratore generale, sono sostituiti, rispettivamente, dal magistrato che loro succede nel collegio o nell'ufficio, in ordine di anzianità. Qualora la supplenza spetti ad un magistrato, già chiamato per ragione dell'ufficio o per elezione a far parte del Consiglio, sarà devoluta al magistrato che gli succede per ordine di anzianità.

I membri elettivi dei Consigli non sono rieleggibili che dopo tre anni.

Il Consiglio superiore delibera coll'intervento di quattro magistrati giudicanti e di tre del pubblico ministero; il Consiglio locale con l'intervento di tre giudicanti e di due del pubblico ministero.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e

con voto palese, debbono essere motivate e sottoscritte dal presidente e dal segretario. Di ciascuna di esse è trasmessa copia entro ventiquattro ore al Ministro della giustizia.

Le dichiarazioni di promovibilità per merito distinto debbono essere deliberate con quattro voti dal Consiglio locale, con sei voti dal Consiglio superiore.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 129, 135 e 139 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 8.

Il pubblico ministero cura l'osservanza delle leggi e provvede, nei casi e nei modi determinati dalle leggi stesse, alla tutela dei diritti dello Stato, dei Corpi morali e delle persone che non hanno piena capacità giuridica;

promuove la repressione dei reati;

ha azione diretta per far osservare ed eseguire le leggi d'ordine pubblico che riguardano l'interesse generale dello Stato, quando tale azione non sia ad altri pubblici ufficiali esclusivamente attribuita;

fa eseguire, nei casi e nei modi determinati dalla legge, i giudicati.

Per le altre attribuzioni d'indole esecutiva e per quelle d'indole amministrativa e disciplinare, il pubblico ministero è posto sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

I capoversi dell'art. 243 e l'art. 244 della legge sull'ordinamento giudiziario sono abrogati: gli articoli 199, 202 e 206 della stessa legge sono modificati come segue:

Art. 199. I magistrati dei tribunali e delle Corti, sì giudicanti che del pubblico ministero, che hanno compiuto tre anni di esercizio effettivo di funzioni, non possono essere privati del loro grado o del loro stipendio, nè sospesi, nè posti senza loro domanda in disponibilità, in aspettativa od a riposo, anche con pensione, tranne nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Possono però essere promossi di grado, e quando il bisogno del servizio lo richieda, tramutati da una Corte o da un tribunale ad altra Corte o tribunale, o trasferiti dalla ma-

gistratura giudicante al pubblico ministero o viceversa, con grado pari o superiore, osservate le norme seguenti:

1° Se trattasi di giudici, di presidenti di sezione, di vice-presidenti e di presidenti di tribunale o di consiglieri di Corte d'appello, che domandino la promozione, il tramutamento o il trasferimento dalla magistratura giudicante al pubblico ministero, o vi consentano, deve essere sentito il parere del Consiglio locale o superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze.

2° Se trattasi di giudici, di presidenti di sezione e di presidenti di tribunale, o di consiglieri di Corte d'appello che abbiano compiuto tre anni consecutivi di funzioni in un collegio della magistratura giudicante e non consentano alla promozione o al tramutamento in altra sede, il ministro della giustizia, prima di sentire il parere del Consiglio competente, deve render loro noti i motivi del provvedimento ed invitarli a produrre le ragioni del loro dissenso e provocare intorno ad esse il parere del consiglio medesimo.

3° Se trattasi di magistrati giudicanti, aventi grado superiore a quelli indicati nei due numeri precedenti, che abbiano domandato la promozione, il tramutamento o il trasferimento dalla magistratura giudicante al pubblico ministero, o vi consentano, il provvedimento deve essere preceduto dal parere della Commissione di cui al numero seguente.

4° Se i magistrati giudicanti, di che nel numero precedente, abbiano tre anni consecutivi di funzione nella carriera giudicante e non consentano alla promozione o al tramutamento in altra sede, il ministro della giustizia, dopo aver loro dato notizia dei motivi del provvedimento stesso ed averli invitati ad esporre le ragioni del dissenso, richiederà il parere di una Commissione composta del primo presidente e del procuratore generale della Cassazione di Roma, dei primi presidenti delle altre Cassazioni e del presidente di sezione anziano della Corte di Cassazione di Roma.

Un consigliere della Corte di cassazione di Roma nominato dal ministro su proposta della Commissione eserciterà le funzioni di segretario.

In nessun caso i funzionari della magistratura giudicante possono essere trasferiti anco

con grado superiore nel pubblico ministero senza la loro domanda o consenso.

Ove il bisogno del servizio lo richieda, i funzionari del pubblico ministero possono essere trasferiti con grado pari o superiore nella magistratura giudicante, sentito, il parere del Consiglio o della Commissione competente.

I pretori i quali abbiano tre anni di esercizio delle loro funzioni, non possono essere privati del grado se non nei casi preveduti e secondo le forme prescritte dalla legge circa i magistrati inamovibili.

Per l'applicazione del precedente capoverso ai pretori e per la inamovibilità dei magistrati del pubblico ministero nel grado, i tre anni di esercizio delle rispettive funzioni decorrono dall'attuazione della presente legge.

Le disposizioni relative al procedimento per l'applicazione delle pene disciplinari ai magistrati inamovibili sono estese ai magistrati del pubblico ministero.

Art. 202. I magistrati giudicanti e del pubblico ministero ed i pretori, che abbiano tre anni di grado ed abbiano compiuto l'età di settantacinque anni, sono dispensati da ulteriore servizio, per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge.

Art. 206. Le disposizioni degli art. 203, 204 e 205 sono estese ai magistrati del pubblico ministero ed ai pretori che abbiano tre anni di esercizio.

La dispensa, la destituzione e la rimozione dal servizio per le cause espresse negli articoli 203, 204, 205, è ordinata con decreto reale previa dichiaratoria conforme di una Commissione della Corte di Cassazione di Roma costituita dal primo presidente e da quattordici consiglieri i più anziani, sentito il pubblico ministero.

Il magistrato destituito non può più essere riammesso ad esercitare le funzioni giudiziarie.

I casi nei quali alla destituzione può essere congiunta la perdita della pensione, sono determinati dalla legge sulle pensioni.

Art. 10.

Entro sei mesi dall'attuazione della presente legge i magistrati della carriera giudicante e del pubblico ministero saranno sottoposti a

scrutinio nell'ordine della rispettiva anzianità e in numero doppio di quello delle vacanze presumibili nel corso dell'anno da stabilirsi con decreto ministeriale, al fine di formare l'elenco di quelli che siano ritenuti meritevoli di promozione.

I magistrati compresi nell'elenco saranno divisi in tre classi: promovibili per merito distinto, per merito; per semplice idoneità. Nella formazione di ciascuna classe si seguirà l'ordine dell'anzianità del grado.

Art. 11.

Con le norme stabilite nell'articolo precedente, nel primo bimestre di ogni anno sarà completato l'elenco con la classificazione dei promovibili in un numero corrispondente a quello dei promossi nell'anno precedente.

Art. 12.

I posti di giudice e di sostituto procuratore del Re, che non sono a norma di legge riservate a pretori provenienti da aggiunti giudiziari classificati per merito distinto, e che si rendono disponibili nel corso di un anno, debbono essere assegnati ai concorrenti dichiarati promovibili per merito distinto in una proporzione di quattro decimi, e non possono essere assegnati ai concorrenti dichiarati promovibili per idoneità in una proporzione maggiore di due decimi.

I posti di vicepresidente e di presidenti di tribunali e di consigliere d'appello e quelli corrispondenti del pubblico ministero non altrimenti provveduti a norma di legge che divengono disponibili nel corso dell'anno saranno assegnati per una metà ai concorrenti dichiarati promovibili per merito distinto e per l'altra metà ai concorrenti dichiarati promovibili per merito.

I posti di consigliere di Cassazione e nel grado corrispondente del pubblico ministero non altrimenti provveduti a norma di legge che si rendono disponibili nel corso dell'anno sono assegnati ai concorrenti dichiarati promovibili per merito distinto.

Art. 13.

Potrà essere sospesa per un tempo determinato la promozione di un magistrato che per

circostanze e cause sopravvenute alla sua classificazione nell'elenco non ne risulti meritevole, udito l'interessato e previo parere del Consiglio competente.

Art. 14.

In tutti i casi nei quali il Consiglio locale o il Consiglio superiore o la Commissione di cui nell'art. 9 sono chiamati dalla legge a dar parere, il ministro non può provvedere, se non dopo averne ricevuto il parere. In caso di dissenso deve farne menzione nel decreto.

Art. 15.

I magistrati di Corte di cassazione, di Corte di appello o di Tribunale non potranno esercitare o continuare ad esercitare funzioni giudiziarie nel distretto della Corte d'appello e rispettivamente nel territorio giurisdizionale del Tribunale, se in quello o in questo abbiano residenza parenti sino al secondo grado o affini di primo grado esercenti la professione di avvocato o di procuratore.

Per i pretori la incompatibilità è limitata al caso in cui risiedano parenti di primo o secondo grado, o affini di primo grado esercenti la professione di avvocato o procuratore nella città in cui ha sede la pretura: se la città è divisa in più mandamenti, o nella sua giurisdizione o nei mandamenti contermini.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili dopo un anno dall'attuazione della presente legge ai magistrati che all'attuarsi di essa si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Art. 17.

Contro i decreti relativi al personale giudiziario non è ammesso ricorso che per violazione di legge.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni che occorrono per la esecuzione della presente legge.

Il giorno dell'attuazione della presente legge sarà determinato con decreto reale, ma non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla sua pubblicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge; Guarentigie per la magistratura;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97.

I due ultimi progetti, secondo il regolamento, si voteranno in una sola coppia di urne.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CHIALA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione delle contabilità comunali » (N. 7).

PRESIDENTE. Avverto che il signor ministro dell'interno essendo trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, ha incaricato il suo collega il ministro guardasigilli, di rappresentarlo nella discussione dei due progetti di legge che sono all'ordine del giorno, e cioè:

« Sistemazione delle contabilità comunali » ed « Applicazione col 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi ».

Procederemo dunque alla discussione del progetto di legge: « Sistemazione delle contabilità comunali ».

Prego il signor ministro guardasigilli di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge presentato dal Governo oppure su quello dell'Ufficio centrale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego di dare lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CHIALA legge.

(V. Stampato n. 7-A).

PRESIDENTE. Avverto che nell'articolo 4 è avvenuta una trasposizione; tale articolo va letto nel seguente modo:

Art. 4.

Nei contratti colle provincie o coi comuni è ammessa di regola la cauzione in numerario o in titoli di debito dello Stato, o da questo garantiti al corso di Borsa.

Sono estese a tali cauzioni le disposizioni che regolano il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti delle cauzioni nei contratti con lo Stato.

Soltanto per contratti a lunga scadenza si potrà, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, ammettere cauzione in beni stabili.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Quando le Giunte municipali o le Commissioni locali omettano la formazione delle matricole o dei ruoli delle tasse, o non curino l'esazione dei dazi deliberati, vi provvede d'ufficio il prefetto, mediante invio di un commissario con le facoltà spettanti alle Giunte o alle Commissioni medesime.

(Approvato).

Art. 2.

I tesoreri comunali e provinciali sono responsabili in proprio di ogni pagamento fatto in base a mandato irregolare nella forma, o che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio reso esecutorio.

Le contestazioni sulla regolarità dei mandati, sono decise dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme disponibili dei comuni e delle provincie devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o loro assimilati, o depositati alla Cassa dei depositi e prestiti, o alle Casse postali di risparmio o in conto corrente presso Banche di emissione.

L'acquisto d'immobili potrà essere autorizzato soltanto quando essi siano necessari ad un uso pubblico, ed in questo caso si seguiranno le norme prescritte dalla legge 21 giugno 1896.

Ai depositi delle casse postali non è applicabile il disposto degli articoli 4 e 6 della legge 27 marzo 1875, n. 2779 (serie 2^a).

La conferma dei depositi deve essere data dal Ministero delle poste, oltrechè al tesoriere, anche al capo dell'Amministrazione nel cui interesse venne fatto il deposito.

(Approvato).

Art. 4.

Nei contratti colle provincie o coi comuni è ammessa di regola la cauzione in numerario o in titoli di debito dello Stato, o da questo garantiti al corso di borsa.

Sono estese a tali cauzioni le disposizioni che regolano il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti delle cauzioni nei contratti con lo Stato.

Soltanto per contratti a lunga scadenza si potrà, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, ammettere cauzione in beni stabili.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi dei dazi e delle tasse comunali, come pure i beni destinati ai pubblici servizi, non possono formare oggetto di procedimento esecutivo.

Le entrate patrimoniali iscritte in bilancio sono, a tale effetto, pareggiate ai proventi sudetti per l'esercizio in corso.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni anno, sulla proposta della Giunta, il Consiglio comunale forma il ruolo delle rendite patrimoniali comunali, che viene pubblicato all'albo pretorio.

Le nuove iscrizioni e la variazioni di partita sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Dopo un mese dalla pubblicazione e notificazione, il ruolo viene rimesso al prefetto, che decide, sentito il Consiglio di prefettura, sui

ricorsi che nel frattempo gli fossero stati prodotti, e lo rende esecutivo.

La riscossione avviene con la procedura privilegiata stabilita per la tassa di registro col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2^a), con le seguenti modificazioni:

L'atto d'ingiunzione è emesso dal sindaco e notificato al debitore per mezzo del messo comunale.

In caso di opposizione in via giudiziaria, l'atto relativo dev'essere notificato al sindaco del comune entro un mese dalla notificazione dell'atto d'ingiunzione. La competenza è del pretore o del tribunale, secondo le norme ordinarie della competenza per valore.

Tale procedura è pure applicabile alla riscossione dei residui attivi liquidati nella decretazione dei conti.

Con le stesse norme si eseguirà la riscossione delle rendite patrimoniali e dei residui attivi delle provincie.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 7, secondo il progetto dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo, è soppresso.

Art. 8.

Agli articoli 117, comma 3^o, e 210, comma 7^o, della legge 10 febbraio 1889, e 37 del regolamento legislativo 6 luglio 1890 sono sostituiti i seguenti:

Art. 117, comma 3^o. « Di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, e per le somme a calcolo per le spese variabili, ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria ».

Art. 210, comma 7^o. « Delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria ».

Art. 37. « Nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, e nei modi indicati dagli articoli che seguono, spetta al sindaco ed al presidente della Deputazione provinciale di provvedere al pagamento delle spese fisse; e spetta alla Giunta municipale e alla Deputazione provinciale di deliberare sull'erogazione dei fondi a calcolo per le spese variabili e dei fondi per le spese impreviste ».

Possono però il sindaco e il presidente della Deputazione provinciale, in via d'urgenza, ordinare spese sui detti fondi, con obbligo di darne notizia alla Giunta municipale, o, rispettivamente alla Deputazione provinciale, nella prima adunanza, per averne la ratifica.

Gli assegnamenti fatti in bilancio non possono essere accresciuti da entrate o profitti di qualsiasi provenienza.

(Approvato).

Articolo aggiuntivo.

All'art. 19 del regio decreto 6 luglio 1890 è sostituito il seguente:

« L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio, e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae sino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso ».

(Approvato).

PRESIDENTE. In via di coordinamento è da avvertire che, in seguito alla soppressione dell'art. 7, l'art. 8 diventa 7 e l'articolo aggiuntivo diventa 8.

Questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Applicazione col 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 19).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Applicazione col 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi ».

Prego il signor senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CHIALA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le disposizioni contenute nel progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi presentato al Senato del Regno nella tornata del 4 maggio 1897.

Tali disposizioni diventeranno obbligatorie il 1° gennaio 1898.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi d'un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Così per oggi è esaurito l'ordine del giorno non essendo presente il ministro della guerra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Guarentigie per la magistratura ».

Votanti	91
Favorevoli	66
Contrari	25

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1896-97.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97.

Votanti	91
Favorevoli	79
Contrari	12

(Il Senato approva).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici, un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Provvedimenti per la ultimazione delle ferrovie complementari ».

Siccome questo progetto di legge ha relazione col bilancio, così chiedo che sia trasmesso per il suo esame alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro guardasigilli della presentazione che egli fa, a nome del suo collega dei lavori pubblici, di questo progetto di legge. Il signor ministro chiede che sia deferito all'esame della Commissione permanente di finanze.

Non essendovi opposizioni, così rimarrà stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14 e 30 riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge: Tumultuazione nel tempio di San Domenico in Palermo della salma di Michele Amari (N. 59).

Alle ore 15 seduta pubblica della sessione 1897 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione delle contabilità comunali;

Applicazione col 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capi-

toli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97;

Autorizzazione di spesa straordinaria da inscrivere nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 per l'invio di truppe in Oriente.

La seduta è sciolta (ore 18).

ERRATA CORRIGE.

Nel resoconto della seduta del Senato del 5 giugno a pagina 458, colonna prima, il senatore Nunziante figura propugnatore dell'intervento necessario dell'avvocato generale della Corte di cassazione di Roma a supplire alla mancanza del procuratore generale della stessa Corte nella Commissione speciale di cui al N. 4 dell'articolo 9 del disegno di legge: *Guarentigie della magistratura*.

In siffatta guisa rimane travisato il senso delle parole da lui pronunciate, perchè nella discussione sostenne il concetto diametralmente contrario, che cioè il procuratore generale della Cassazione di Roma dovesse essere in quella Commissione supplito da un procuratore generale di una delle Cassazioni regionali e non dall'avvocato generale che è di grado subalterno, siccome è stampato nello stesso resoconto della seduta del 5 giugno a pagina 454, colonna seconda, quando il senatore Nunziante prese la prima volta la parola sullo stesso argomento.

In sostanza il suo assunto fu identico a quello del senatore Pagano-Guarnaschelli che poi propose l'emendamento, non approvato dal Senato, che cioè il procuratore generale della Cassazione di Roma dovesse essere sostituito dal procuratore generale più anziano delle altre Corti di cassazione.